***SERIE GENERALE***

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 158° - Numero 54**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 6 marzo 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



### Ministero dell'economia e delle finanze



### Ministero del lavoro e delle politiche sociali



### Ministero dello sviluppo economico

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia italiana del farmaco



## CIRCOLARI

### Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Ministero dell'interno

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2017.

**Scioglimento del consiglio comunale di Acri e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Acri (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acri (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Vercillo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinali.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Acri (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 febbraio 2017.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, con provvedimento dell' 8 febbraio 2017, la sospensione e la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acri (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del viceprefetto dottoressa Maria Vercillo, in servizio presso il Dipartimento Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile del Ministero dell'interno.

Roma, 16 febbraio 2017

*Il Ministro dell'interno:* MINNITI

**17A01682**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2017.

**Scioglimento del consiglio comunale di Brossasco e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Brossasco (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brossasco (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Claudia Bergia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Brossasco (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

In particolare, cinque consiglieri, rassegnavano personalmente le dimissioni dalla carica, con atti presentati contestualmente in data 30 gennaio 2017.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, per esaurimento della lista di appartenenza, ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cuneo pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 gennaio 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brossasco (Cuneo), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Claudia Bergia, in servizio presso la Prefettura di Cuneo.

Roma, 16 febbraio 2017

*Il Ministro dell'interno:* MINNITI

**17A01683**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2017.

**Scioglimento del consiglio comunale di Savigliano e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Savigliano (Cuneo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 gennaio 2017, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Savigliano (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Lorella Masoero è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Savigliano (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Claudio Cussa.

Il citato amministratore, in data 9 gennaio 2017, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Savigliano (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Lorella Masoero, in servizio presso la Prefettura di Cuneo.

Roma, 16 febbraio 2017

*Il Ministro dell'interno:* MINNITI

**17A01684**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2017.

**Scioglimento del consiglio comunale di Argentera e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Argentera (Cuneo) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, è composto dal sindaco e da nove membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Argentera (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Argentera (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni, rassegnate da un consigliere, in data 12 dicembre 2016, e da cinque consiglieri, in data 14 dicembre 2016, non surrogabili per esaurimento dell'unica lista di appartenenza, il consiglio comunale si è trovato nell'impossibilità di ricostituire il proprio *plenum*.

Il prefetto di Cuneo pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 dicembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Argentera (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco D'Angelo, in servizio presso la Prefettura di Cuneo.

Roma, 16 febbraio 2017

*Il Ministro dell'interno:* MINNITI

**17A01685**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2017.

**Scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Somma Vesuviana (Napoli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 17 gennaio 2017, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Carolina Iovino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pasquale Piccolo.

Il citato amministratore, in data 17 gennaio 2017, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 9 febbraio 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Carolina Iovino, in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 16 febbraio 2017

*Il Ministro dell'interno:* MINNITI

**17A01686**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2017.

**Scioglimento del consiglio comunale di Riparbella e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Riparbella (Pisa);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 17 gennaio 2017, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Riparbella (Pisa) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Edoardo Lombardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Riparbella (Pisa) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Renzo Fantini.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 17 gennaio 2017, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pisa ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 7 febbraio 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Riparbella (Pisa) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Edoardo Lombardi, in servizio presso la Prefettura di Pisa.

Roma, 16 febbraio 2017

*Il Ministro dell'interno:* MINNITI

**17A01687**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 febbraio 2017.

**Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che introduce modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto in particolare, l'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che disciplina «Rifiuti di prodotti da fumo ed i rifiuti di piccolissime dimensioni»;

Visto l'art. 232-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed, in particolare, il comma 3 che vieta l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;

Visto l'art. 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed, in particolare, il comma 1 che vieta l'abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali, anche, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi;

Visto l'art. 255, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale prevede la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque abbandona rifiuti di piccolissime dimensioni e rifiuti di prodotti da fumo;

Visto in particolare, l'art. 263, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale stabilisce che «Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 255, comma 1-*bis*, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 232-*bis*. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'art. 232-*bis*, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'art. 232-*ter*, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma»;

Viste le note del Ministero dell'interno (prot. n. 0069395 del 17 ottobre 2016) e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (prot. n. 68668 del 25 agosto 2016) e recepite le osservazioni ivi indicate;

Decreta:

### Art. 1.

*Oggetto*

Il presente decreto definisce le modalità attuative dell'art. 263, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.

### Art. 2.

*Destinazione dei proventi*

1. Ai sensi dell'art. 263, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cinquanta percento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito

presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali somme, in via prioritaria, sono impiegate per l'attuazione di campagne di informazione su scala nazionale nonché per le altre finalità di cui all'art. 232-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il restante cinquanta percento dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 255, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni. Tali somme sono impiegate, in via prioritaria, per le attività di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario nonché per le campagne di informazione su scala locale.

3. Per la gestione delle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni versano la quota indicata al comma 1, con cadenza semestrale ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28, trattenendo la quota indicata al comma 2 e dando conto, nel rendiconto di gestione, dell'osservanza del relativo vincolo di destinazione.

4. Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha la facoltà di chiedere ai comuni chiarimenti ed informazioni in ordine alle attività svolte in attuazione del presente decreto.

Art. 3.

*Campagne d'informazione su scala nazionale*

1. Ai sensi dell'art. 232-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori di prodotti da fumo attuano, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, campagne di informazione al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo. Le campagne di informazione possono essere attuate dai produttori, anche in collaborazione con enti portatori di interessi del settore, di enti aventi tra i loro scopi la tutela dell'ambiente nonché di altri enti o associazioni idonei al raggiungimento di tali finalità, attraverso i canali ritenuti più idonei ed indipendentemente dalla possibilità di poter beneficiare delle somme presenti sul Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. I produttori di prodotti da fumo possono anche autonomamente promuovere campagne d'informazione o altre iniziative volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destina le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie presenti nel Fondo, in via prioritaria e comunque non in misura inferiore al cinquanta percento, all'attuazione di campagne d'informazione e sensibilizzazione di cui al comma 1.

4. Le campagne di informazione sensibilizzano le amministrazioni, la cittadinanza ed i consumatori sulle tematiche della raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo ed in particolare:

sugli effetti nocivi arrecati all'ambiente dall'abbandono dei rifiuti dei prodotti da fumo;

sull'obbligo di non gettare ed abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque, nelle caditoie stradali e nel sistema fognario, ed i conseguenti benefici in termini economici e ambientali;

sulle sanzioni in caso di violazione dei divieti di abbandono dei rifiuti;

sulla possibilità di attivare per i rifiuti di prodotti da fumo specifiche procedure di raccolta differenziata atte a destinare i rifiuti di prodotti da fumo a specifiche filiere di recupero, piuttosto che al conferimento in discarica.

Art. 4.

*Installazione dei raccoglitori*

1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2, comma 2, ferma restando la facoltà per i comuni stessi di utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili allo scopo nei propri bilanci, installano una rete di raccoglitori per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione ed il corretto utilizzo.

2. Su ogni raccoglitore, compatibilmente con le sue caratteristiche, sono riportate informazioni sui danni all'ambiente causati dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a chiunque viola il divieto di abbandono di tali rifiuti.

3. I raccoglitori installati permanentemente in aree esterne e, pertanto, sottoposti agli agenti atmosferici devono essere resistenti all'usura nonché dotati di sistemi di copertura per evitare l'ingresso di acqua.

Art. 5.

*Campagne di informazione su scala locale*

1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2, comma 2, ferma restando la facoltà per i comuni stessi di utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili allo scopo nei propri bilanci, attuano campagne di informazione volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni anche congiuntamente a comuni limitrofi. I produttori di prodotti da fumo, gli enti portatori di interessi del settore, gli enti aventi tra i loro scopi la tutela dell'ambiente e gli altri enti o associazioni idonei al raggiungimento di tali finalità possono collaborare a tali iniziative.

2. Nell'ambito delle suddette campagne, i comuni possono prevedere specifici eventi ed incontri con la cittadinanza durante i quali sono fornite informazioni sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni. Nel corso dello svolgimento di tali eventi, i comuni possono provvedere alla distribuzione di materiali dedicati quali brochure informative e relativi *gadgets*.

Art. 6.

*Entrata in vigore e disposizioni finali*

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 15 febbraio 2017

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
GALLETTI

*Il Ministro dell'interno*
MINNITI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOAN

**17A01693**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2017.

**Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale), per l'anno 2017.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2017, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2017, nella misura dello 0,93 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2017

*Il Ministro:* PADOAN

**17A01727**

DECRETO 21 febbraio 2017.

**Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, per l'anno 2017.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR del 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2017, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2017, nella misura dell'1,13% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2017

*Il Ministro:* PADOAN

**17A01728**

---

DECRETO 21 febbraio 2017.

**Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, per l'anno 2017.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2017, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento è fissata, per l'anno 2017, come appresso:

*a)* 1,18% per i contratti condizionati stipulati nel 2017;

*b)* 1,18% per i contratti definitivi stipulati nel 2017 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2017

*Il Ministro:* PADOAN

**17A01729**

---

DECRETO 21 febbraio 2017.

**Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2017 nelle seguenti misure:

*a)* 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2017;

*b)* 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2017 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2017

*Il Ministro:* PADOAN

**17A01730**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2016.

**Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. (Decreto n. 98187).**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli dal 26 al 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto, in particolare, l'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il quale prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale a cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità;

Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 15 dicembre 2015 presso la sede della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige tra Assoimprenditori Alto Adige, l'Associazione provinciale dell'artigianato, la Confesercenti, l'Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV), l'Unione artigiani altoatesini, l'Unione Commercio-Turismo-Servizi di Bolzano, la Federazione Cooperative Raiffeisen, Confcooperative, Legacoopbund Bolzano, l'Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto Adige, A.G.C.I. Alto Adige, e ASGB, CGIL/AGB, SGB-CISL, UIL-SGK con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Visto l'accordo sindacale del 27 aprile 2016 integrativo dell'accordo del 15 dicembre 2015, stipulato presso la sede della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige tra Assoimprenditori Alto Adige, l'Associazione provinciale dell'artigianato, la Confesercenti, l'Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV), l'Unione artigiani altoatesini, l'Unione Commercio-Turismo-Servizi di Bolzano, la Federazione Cooperative Raiffeisen, Confcooperative, Legacoopbund Bolzano, l'Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto Adige, A.G.C.I. Alto Adige, e ASGB, CGIL/AGB, SGB-CISL, UIL-SGK, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Vista l'intesa del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige del 14 settembre 2016;

Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Decreta:

### Art. 1.

*Istituzione del Fondo*

1. È istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, d'ora in avanti Fondo.

2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione autonoma dell'INPS.

3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dalla gestione del Fondo, determinati nella misura e secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.

### Art. 2.

*Finalità e campo di applicazione*

1. Il Fondo è volto ad assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, che occupano più di 5 dipendenti, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

2. Hanno la facoltà di aderire al Fondo i datori di lavoro di cui al comma precedente e con classe dimensionale da uno sino a cinque dipendenti.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di dipendenti di cui ai commi 1 e 2 la consistenza dell'organico è determinata con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno e con validità per l'intero anno, sulla base del numero di dipendenti del mese di dicembre dell'anno precedente. In fase di prima applicazione, la consistenza dell'organico è determinata sulla base dei dipendenti in forza al mese precedente l'entrata in vigore del presente decreto. Per i datori di lavoro che iniziano l'attività nel corso dell'anno solare, si fa riferimento al numero di dipendenti in forza nel primo mese di attività. Il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INPS apposita dichiarazione circa

l'esistenza o il venir meno del requisito occupazionale come sopra indicato. Agli effetti di cui al presente comma sono computati tutti i lavoratori, compresi quelli a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facoltà di aderire allo stesso i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del sopra citato decreto legislativo costituiti successivamente a livello nazionale; in tal caso, a decorrere dalla data di adesione ai fondi di solidarietà bilaterali, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti restano acquisiti al Fondo. Il comitato amministratore del Fondo può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinate ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

6. I datori di lavoro di cui al comma 1, già aderenti al fondo residuale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 o al fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del medesimo decreto legislativo e i datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui al comma 4, non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del Fondo o dalla data di adesione a tale Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinate ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Le prestazioni del Fondo sono destinate ai lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data della domanda di concessione del trattamento.

8. Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.

9. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.

## Art. 3.

### *Amministrazione del Fondo*

1. Il Fondo è gestito da un comitato amministratore composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro stipulanti gli accordi sindacali nazionali del 15 dicembre 2015 e del 27 aprile 2016, aventi i requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i requisiti di onorabilità di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo.

2. Il comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze nonché da un rappresentante, con qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, in possesso dei requisiti di onorabilità previsi dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

3. Ai componenti del comitato amministratore non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze è riconosciuto, a valere sulle disponibilità del Fondo, il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.

4. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.

5. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sei componenti del comitato aventi diritto al voto.

8. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato con voto consultivo.

10. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

11. Per quanto non disciplinato al presente articolo, si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Art. 4.

*Compiti del comitato di amministrazione*

1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di:

*a)* predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

*b)* deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;

*c)* fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 35, commi 4 e 5, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

*d)* vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

*e)* decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

*f)* assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 5.

*Prestazione: assegno ordinario*

1. Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

2. L'assegno ordinario è di importo pari all'integrazione salariale.

3. La prestazione può essere concessa per una durata massima non superiore a 13 settimane per singola richiesta e in ogni caso nel limite di 26 settimane complessive nel biennio mobile.

4. Per ciascuna unità produttiva l'assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

5. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

6. L'accesso alla prestazione dell'assegno ordinario è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali.

7. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e i termini di presentazione dell'istanza di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

8. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Art. 6.

*Modalità di erogazione dell'assegno ordinario*

1. L'assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.

2. L'importo dell'assegno ordinario è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell'assegno ordinario non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi i termini di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

4. Il comitato amministratore può autorizzare il pagamento diretto dell'assegno ordinario in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso.

Art. 7.

*Finanziamento*

1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5, è dovuto al Fondo:

*a)* un contributo ordinario nella misura dello 0,45%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni ai sensi dell'art. 2;

*b)* un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 1, nella misura del 4% delle retribuzioni perse dal lavoratore.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera *a)*, ferma restando l'aliquota di finanziamento minima prevista dall'art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Art. 8.

*Obblighi di bilancio*

1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono de-

terminate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo.

4. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.

5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma 4, il comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

6. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma precedente, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, d'intesa con il responsabile del Dipartimento competente in materia di lavoro della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore.

7. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 5, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Art. 9.

*Norme finali*

1. Le domande di concessione delle prestazioni di cui all'art. 5 possono essere presentate successivamente alla istituzione del Fondo ed esclusivamente per periodi successivi alla data del 31 dicembre 2016.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 35 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2016

*Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017*
*Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 134*

**17A01580**

DECRETO 29 dicembre 2016.

**Criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.** (Decreto n. 98189).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E IL

MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185;

Visto l'art. 8, comma 1-*ter*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2016, n. 225;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuta la necessità di individuare, in attuazione dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Con riferimento agli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportano notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale prevede l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 oppure l'utilizzo del contratto di solidarietà, possono essere autorizzate,

rispettivamente, le misure di cui all'art. 42, commi 3 e 4-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui all'art. 42, comma 4, del medesimo decreto legislativo e secondo i criteri definiti dal presente decreto.

Art. 2.

*Criteri per la concessione della misura di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015*

1. L'autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 può essere concessa alle imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* sono di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, per l'attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui operano;

*b)* hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015 il cui piano industriale prevede l'utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

*c)* presentano le condizioni per un rapido riassorbimento del personale sospeso o impiegato a orario ridotto;

*d)* si impegnano a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e la riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato.

Art. 3.

*Criteri per la concessione della misura di cui all'art. 42, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015*

1. La reiterazione della riduzione dell'ammontare della contribuzione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996 può essere concessa alle imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* sono di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, per l'attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui operano;

*b)* hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015 il cui piano industriale prevede l'utilizzo del contratto di solidarietà;

*c)* in seguito alla sottoscrizione del contratto di solidarietà di cui alla lettera *b)*, sono destinatarie di un provvedimento di concessione della riduzione dell'ammontare della contribuzione, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996.

Art. 4.

*Domanda e procedimento*

1. L'autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 è concessa su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo governativo di cui all'art. 2, da presentare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione. Alla domanda sono allegati una breve relazione che attesta la presenza dei requisiti di cui all'art. 2 e il verbale, anche in sede sindacale, relativo al numero dei lavoratori coinvolti e alle modalità di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro da applicare durante la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale richiesto, anche ai fini della quantificazione della spesa.

2. La reiterazione della riduzione dell'ammontare della contribuzione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996 è concessa su domanda dell'impresa, da presentare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione. Alla domanda è allegata una breve relazione che attesta la presenza dei requisiti di cui all'art. 3 e indica il numero dei lavoratori coinvolti e le modalità di riduzione dell'orario di lavoro applicate, anche ai fini della quantificazione della spesa.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, completata l'istruttoria sulle domande presentate ai sensi dei commi 1 e 2, trasmette alla commissione di cui all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 una relazione tecnica.

4. La commissione può chiedere integrazioni istruttorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e aggiornamenti sugli sviluppi del piano industriale al Ministero dello sviluppo economico, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3. In presenza della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, non si procede in ogni caso all'emanazione di ulteriori decreti di autorizzazione.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ricevuto il parere della commissione, emana il decreto di autorizzazione.

Art. 5.

*Contributo addizionale CIGS*

1. L'impresa autorizzata alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 2 è tenuta a versare un contributo addizionale nella misura del 15 per cento della retribuzione persa dal personale sospeso o impiegato ad orario ridotto.

2. Il contributo addizionale affluisce al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 6.

*Limiti di spesa e monitoraggio*

1. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 sono concesse entro il limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio della spesa, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze.

3. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 2 risulti il raggiungimento anche in via prospettica del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame altre domande dandone tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2016

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro dello sviluppo economico*
CALENDA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 126*

**17A01581**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 febbraio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «I Care Ancora Società cooperativa sociale», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Uecoop Unione Europea delle Cooperative ha chiesto che la società «I Care Ancora Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 205.320,00 si riscontra una massa debitoria di € 270.983,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 81.433,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I Care Ancora Società cooperativa sociale», con sede in Arezzo (AR), (codice fiscale 01933460519) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Belleggi (codice fiscale BLL LCU 79B23 F499A), nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979 domiciliato a Firenze, viale Gramsci, n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2017

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

**17A01662**

DECRETO 10 febbraio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «La Collina Società cooperativa», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «La Collina Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.807.933,00, si riscontra una massa debitoria di € 6.170.620,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 362.687,00;

Vista la nota con la quale la A.G.C.I. ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 3 febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società, in data 6 febbraio 2017, ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Collina Società cooperativa», con sede in Bergamo (BG) (codice fiscale 02194010167) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Pisano, (codice fiscale PSNGNN64L30D086E) nato a Cosenza (CS) il 30 luglio 1964, e domiciliato in Milano (MI), via Pasquale Sottocorno, n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2017

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

**17A01663**

DECRETO 10 febbraio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Esedra - Società cooperativa sociale in liquidazione», in Cantù e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Esedra - Società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 1° dicembre 2016, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.180.218,00, si riscontra una massa debitoria di € 6.040.622,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 955.290,00;

Vista la nota con la quale la Confcooperative ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 3 febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società, in data 6 febbraio 2017, ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Esedra - Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Cantù (CO) (codice fiscale 02132350139) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Maria Palmieri, (codice fiscale PLMFMR62L16D416H) nato a Erba (CO) il 16 luglio 1962, e domiciliato in Como (CO), via Giuseppe Ferrari, n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2017

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

**17A01664**

DECRETO 10 febbraio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Aldo Moro Società cooperativa», in Collesalvetti e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative confederazione cooperative italiane, ha chiesto che la società «Aldo Moro Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 settembre 2016, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto si rileva una perdita d'esercizio pari a € 192.816,00, con conseguente patrimonio netto negativo di € - 91.308,00, e una massa debitoria a breve pari a € 421.078,00 a fronte di un attivo circolante di € 519.499,00, costituito nella sua quasi totalità da crediti di non immediato realizzo;

Vista la nota con la quale la Confcooperative ha richiesto l'urgenza per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, data l'esistenza, nei confronti della cooperativa, di numerosi decreti ingiuntivi, atti di precetto e pignoramento presso terzi pendenti presso il Tribunale di Livorno;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aldo Moro Società cooperativa», con sede in Collesalvetti (LI), (codice fiscale 00441150497) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Semboloni (codice fiscale SMBGN-

N43C23C407N), nato a Cavriglia (AR) il 23 marzo 1943 e domiciliato in Bagno a Ripoli (FI), via Chiantigiana, 66.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano í presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2017

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

**17A01665**

---

DECRETO 14 febbraio 2017.

**Annullamento del decreto 22 dicembre 2016, di liquidazione coatta amministrativa della «DS Special Service società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2016 n. 454/2016 con il quale la «DS Special Services Società cooperativa» con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Simone Murgano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che la società in data 2 agosto 2016 aveva inviato alla competente Divisione VI le proprie controdeduzione all'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto che per un disguido tecnico sul sistema di protocollo la nota del 2 agosto non veniva acquisita agli atti dell'istruttoria;

Visto che la società in questione in data 11 gennaio 2017 ha riproposto le proprie controdeduzioni all'emanazione del decreto sopracitato, dimostrando di aver superato lo stato di insolvenza;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 454/2016 del 22 dicembre 2016, con il quale la «DS Special Services Società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 11762941000) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Simone Murgano è stato nominato commissario liquidatore, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2017

*Il Ministro:* CALENDA

**17A01666**

---

DECRETO 14 febbraio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Ristor Acli - Società cooperativa in liquidazione», in Como e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Ristor Acli - Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 22.429,00, si riscontra una massa debitoria di € 354.077,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 427.685,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato

estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Ristor Acli - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Como (CO) (codice fiscale 01810280139) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Marco Antonio Cianfaro, nato a Novara (NO) il 15 aprile 1979 (C.F. CNFMCN79D15F952O), e domiciliato in Milano (MI), via Visconti di Modrone, n. 8/6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2017

*Il Ministro:* CALENDA

**17A01667**

---

DECRETO 14 febbraio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Logistic Development Società cooperativa», in Novate Milanese e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Logistic Development Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.339.902,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.298.002,00 ed un patrimonio netto negativo di €-185.517,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «sconosciuto» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Logistic Development Società cooperativa», con sede in Novate Milanese (Milano) (codice fiscale 06825530964) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Villa, nato a Vaprio d'Adda (Milano) il 19 settembre 1980 (codice fiscale VLLNDR80P19L667Z), domiciliato in Pozzo d'Adda (Milano), via Risorgimento n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2017

*Il Ministro:* CALENDA

**17A01668**

DECRETO 14 febbraio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Working & Progress Service - Società cooperativa», in Como e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Working & Progress Service - Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 134.570,00, si riscontra una massa debitoria di € 139.164,00 ed un patrimonio netto negativo di € -5.575,00;

Considerato che in data 22 agosto 2016 e con successiva raccomandata del 2 settembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Working & Progress Service - Società cooperativa», con sede in Como (codice fiscale 03442480137) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Pietra Triscari, nata a Regalbuto (Enna) l'11 gennaio 1962 (codice fiscale TRSPTR62A51H221W), e domiciliata in Bergamo, via Sant'Antonino n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2017

*Il Ministro:* CALENDA

**17A01669**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 febbraio 2017.

**Definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali per uso umano «Botox» e «Dysport» a base del principio attivo neurotossina di «Clostridium Botulinum» di tipo A utilizzati a scopo terapeutico. (Determina n. 241/2017).**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e s.m.i., ed in particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»;

Considerato che nel 2015, nell'ottica dell'armonizzazione del regime di fornitura dei prodotti a base di neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A con indicazioni a scopo terapeutico, è stata effettuata una ricognizione del regime di fornitura dei prodotti autorizzati. In seguito a tale revisione sulla base delle indicazioni terapeutiche autorizzate e ai pareri della CTS del 13-14 settembre 2015 e del 12 novembre 2015, è stato definito il seguente regime di fornitura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2016:

«Il regime di fornitura dei medicinali a base di neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A con indicazioni a scopo terapeutico, ed in particolare, per i medicinali BOTOX, XEOMIN e DYSPORT è definito nei termini seguenti: «medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente dallo specialista (USPL).

Per il medicinale «Botox» sono definiti i seguenti prescrittori:

ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e da specialisti: Neurologo (neuropsichiatra), Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, Neurofisiopatologo, Oculista, Ortopedico, Urologo, Dermatologo. Vietata la vendita al pubblico.

Per il medicinale «Xeomin» sono definiti i seguenti prescrittori:

ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e da specialisti: Neurologo (neuropsichiatra), Medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, Neurofisiopatologo, Oculista, Ortopedico. Vietata la vendita al pubblico.

Per il medicinale «Dysport» sono definiti i seguenti prescrittori:

ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e da specialisti: Neurologo (neuropsichiatra), Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, Neurofisiopatologo, Oculista, Ortopedico. Vietata la vendita al pubblico»;

Considerato che l'Associazione italiana medicina estetica odontoiatrica (S.I.M.E.O) e la *Perioral and oral integrated esthetics scientific international society* (P.O.I.E.S.I.S.) hanno richiesto alla Direzione generale dell'AIFA, in data 20 ottobre 2016, protocollo AIFA-STDG-A-13627 del

10 febbraio 2017, l'inclusione tra gli specialisti autorizzati alla prescrizione e somministrazione della tossina botulinica di tipo A anche degli odontoiatri affermando che: «Tra le indicazioni riconosciute da codesta agenzia ed anche dalla *European medicines agency* per i medicinali a base di neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A, c'è il trattamento dello spasmo emifacciale e delle distonie focali associate, che rientrano, con tutta evidenza, nell'ambito delle competenze riconosciute dalla legge per l'odontoiatra. Odontoiatra che, a livello internazionale, utilizza sempre più la neurotossina di cui trattasi nella terapia di patologie oro-facciali e dei denti, in condizioni, non infrequenti, di ipertonia della muscolatura masticatoria e patologie dell'articolazione tempora-mandibolare»;

Considerato che nella richiesta sopracitata è fatto riferimento all'art. 2 della legge 24 luglio 1985 n. 409, secondo cui: «formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche» e stabilisce che «gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione»;

Considerata la documentazione addotta dalle scriventi Società a supporto della richiesta sopracitata;

Considerato che il medicinale «Botox» è autorizzato per il trattamento di spasmo emifacciale e distonie focali associate e che il medicinale «Dysport» è autorizzato per il trattamento dello spasmo emifacciale mentre il medicinale «Xeomin» non ha tali indicazioni terapeutiche;

Considerato tutto quanto sopra esposto l'estensione all'odontoiatra della possibilità di prescrivere e somministrare la tossina botulinica di tipo A per indicazioni terapeutiche può essere presa in considerazione esclusivamente per i medicinali «Botox» e«Dysport» e limitatamente alle indicazioni terapeutiche approvate (Botox: spasmo emifacciale e distonie focali associate; Dysport: spasmo emifacciale);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica, nella seduta del 18, 19 e 20 gennaio 2017 Verbale n. 19 relativamente all'uso terapeutico del principio attivo neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A.

Determina:

Art. 1.

*Definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali «Botox» e «Dysport» a base del principio attivo neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A utilizzati a scopo terapeutico*

Il regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali a base del principio attivo neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A utilizzati a scopo terapeutico, in particolare «Botox» e «Dysport», è modificato nei termini seguenti:

per il medicinale «Botox», limitatamente alle indicazioni terapeutiche approvate:

da: ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e da specialisti: Neurologo (neuropsichiatra), Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, Neurofisiopatologo, Oculista, Ortopedico, Urologo, Dermatologo. Vietata la vendita al pubblico;

a: ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e da specialisti: Neurologo (neuropsichiatra), Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, Neurofisiopatologo, Oculista, Ortopedico, Urologo, Dermatologo, specialista in Odontoiatria e Odontoiatra. Vietata la vendita al pubblico;

per il medicinale «Dysport,» limitatamente alle indicazioni terapeutiche approvate:

da: ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e da specialisti: Neurologo (neuropsichiatra), Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, Neurofisiopatologo, Oculista, Ortopedico, Urologo, Dermatologo. Vietata la vendita al pubblico;

a: ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e da specialisti: Neurologo (neuropsichiatra), Neuropsichiatra infantile, Medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, Neurofisiopatologo, Oculista, Ortopedico, Urologo, Dermatologo, specialista in Odontoiatria e Odontoiatra. Vietata la vendita al pubblico.

Si conferma che i medicinali sopraindicati non sono invece prescrivibili e somministrabili per tutti gli altri usi clinici menzionati nella letteratura portata a supporto della richiesta del 20 ottobre 2016, protocollo AIFA-STDG-A-13627 del 10 febbraio 2017, dell'Associazione italiana medicina estetica odontoiatrica (S.I.M.E.O) e della *Perioral and oral integrated esthetics scientific international society* (P.O.I.E.S.I.S.).

Art. 2.

*Stampati*

I titolari dell'Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali a base del principio attivo neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A autorizzati con indicazione terapeutiche, medicinali «Botox» e «Dysport», devono apportare le modifiche autorizzate all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

*Smaltimento scorte*

È autorizzato l'esaurimento delle scorte per i medicinali «Botox» e «Dysport» a base del principio attivo neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A con indicazione terapeutiche.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, pertanto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 16 febbraio 2017

*Il direttore generale:* MELAZZINI

**17A01582**

---

DETERMINA 16 febbraio 2017.

**Classificazione del medicinale per uso umano «Praluent» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 256/2017).**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *A)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 1539/2015 del 27 novembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Sanofi-Aventis Groupe ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 044500015/E, 044500027/E, 044500041/E, 044500054/E, 044500078/E, 044500080/E, 044500104/E, 044500116/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 4 maggio 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 13 dicembre 2016;

Vista la deliberazione n. 5 in data 19 gennaio 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Praluent è indicato in adulti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote o non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta: - in associazione con una statina o una statina con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi per il colesterolo LDL (C-LDL) con la dose massima tollerata di statine oppure - in monoterapia o in associazione con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali una statina è controindicata. L'effetto di Praluent su morbilità e mortalità cardiovascolare non è stato ancora determinato.

Il medicinale PRALUENT nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml - 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 044500041 /E (in base 10) 1BG129 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 217,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 358,13.

75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1 ml - 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 044500015/E (in base 10) 1BG11H (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 217,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 358,13.

75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1 ml - 2 penne preriempite;

A.I.C. n. 044500027/E (in base 10) 1BG11V (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 434,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 716,26.

75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml - 2 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 044500054/E (in base 10) 1BG12Q (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 434,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 716,26.

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1 ml - 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 044500078/E (in base 10) 1BG13G (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 217,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 358,13.

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml - 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 044500104/E (in base 10) 1BG148 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 217,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclu*sa)*: € 358,13.

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1 ml - 2 penne preriempite;

A.I.C. n. 044500080/E (in base 10) 1BG13J (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 434,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 716,26.

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml - 2 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 044500116/E (in base 10) 1BG14N (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 434,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 716,26.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione. È esclusa la prescrizione in modalità cartacea temporanea.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Applicazione di uno sconto progressivo in base al meccanismo prezzo/volume, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Praluent è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri identificati dalle regioni o di specialisti: cardiologo, internista (RRL).

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 febbraio 2017

*Il direttore generale:* MELAZZINI

**17A01583**

DETERMINA 17 febbraio 2017.

**Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Gilenya» rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 286/2017).**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD in data 2 marzo 2016 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale GILENYA;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica che nella seduta del 7,8 e 9 novembre 2016 ha espresso parere negativo alla rimborsabilità delle nuove indicazioni terapeutiche del medicinale Gilenya;

Determina:

Art. 1.

*Non rimborsabilità delle nuove indicazioni*

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale Gilenya: come risultano dalla procedura EMEA/H/C/02202/II/0034 non sono rimborsate dal SSN.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Restano in vigore le prescrizioni di cui al registro di monitoraggio esistente.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 febbraio 2017

*Il direttore generale:* MELAZZINI

**17A01584**

---

DETERMINA 17 febbraio 2017.

**Annullamento della determina n. 1553 del 14 dicembre 2016 relativa al medicinale per uso umano «Dulcolax». (Determina n. 287/2017).**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Vista la determinazione V&A IP n. 1117 del 24 giugno 2016, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano Dulcolax, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2016;

Vista la determinazione n. 1553 del 14 dicembre 2016, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano Dulcolax, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2017;

Vista la richiesta di annullamento della determinazione n. 1553 del 14 dicembre 2016, presentata in data 16 gennaio 2017 dalla società Farma 1000 S.r.l., in qualità di titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela, nella quale si rappresenta l'erronea presentazione, da parte del titolare, di una richiesta di classificazione della specialità medicinale in fascia C-RR, nonostante il farmaco fosse già stato collocato nella fascia C-bis/OTC dalla determinazione V&A IP n. 1117 del 24 giugno 2016;

Considerato che occorre procedere all'annullamento della determinazione n. 1553 del 14 dicembre 2016, a causa della erronea ripetizione del procedimento amministrativo già conclusosi con l'emissione della determinazione V&A IP n. 1117 del 24 giugno 2016;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Annullamento determinazione n. 1553 del 14 dicembre 2016*

È annullata la determinazione n. 1553 del 14 dicembre 2016, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano DULCOLAX, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2017.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 17 febbraio 2017

*Il direttore generale:* MELAZZINI

**17A01585**

---

DETERMINA 17 febbraio 2017.

**Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Advantan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 296/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determina con la quale la società Bayer S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Advantan»;

Vista la domanda con la quale la società Bayer S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Advantan»;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22 novembre 2016;

Vista la deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale ADVANTAN è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «0,1% crema» tubo da 50 g - A.I.C. n. 028159073 (in base 10) 0UVC31 (in base 32); classe di rimborsabilità: A (nota 88); prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,53; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,78.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ADVANTAN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 febbraio 2017

*Il direttore generale:* MELAZZINI

**17A01607**

DETERMINA 17 febbraio 2017.

**Classificazione del medicinale per uso umano «Descovy», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 297/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 875/2016 del 6 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 23 luglio 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Gilead Sciences International Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni dal codice A.I.C. n. 044865018/E al codice A.I.C. n. 044865044/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 settembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 dicembre 2016;

Vista la deliberazione n. 5 in data 19 gennaio 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: DESCOVY è indicato in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 35 kg) con infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV).

Il medicinale «Descovy» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

200 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse; A.I.C. n. 044865018/E (in base 10) 1BT5HU (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 455,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 750,93;

200 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 (3x30) compresse; A.I.C. n. 044865020/E (in base 10) 1BT5HW (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1365,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2252,80;

200 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse; A.I.C. n. 044865032/E (in base 10) 1BT5J8 (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 455,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 750,93;

200 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 (3x30) compresse; A.I.C. n. 044865044/E (in base 10) 1BT5JN (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1365,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2252,80.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: dodici mesi: in deroga a quanto disposto dal punto 7 della deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, le parti convengono che le condizioni negoziali di cui al presente accordo non si rinnovano tacitamente per ulteriori dodici mesi. La società si impegna a riaprire il processo negoziale almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Descovy» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 febbraio 2017

*Il direttore generale:* MELAZZINI

**17A01608**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

CIRCOLARE 28 febbraio 2017, n. **101**.

**Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali - criteri di valutazione e procedimento».**

La presente circolare aggiorna la circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 2002, n. 33, recante indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

Art. 1.

*Destinatari dei contributi*

Sono ammessi a presentare domanda, ai fini della valutazione per l'ammissione ai contributi mediante inserimento nella tabella triennale, di cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 della medesima legge.

Art. 2.

*Termine e modalità di presentazione della domanda*

1. La scadenza del termine di presentazione delle domande per l'inserimento nella tabella triennale degli istituti culturali è il 30 aprile dell'ultimo anno di vigenza della tabella valida per il triennio precedente a quello di riferimento dell'istanza. Qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

2. La domanda deve essere indirizzata a: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio I biblioteche e istituti culturali - via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma»; sulla busta deve essere apposta la dicitura «domanda di contributo tabella triennale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 534/1996».

L'inoltro dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

*a)* a mezzo plico raccomandato, in tal caso fa fede la data del timbro postale;

*b)* mediante consegna a mano o con corriere autorizzato;

*c)* all'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1 (codice della amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bic.servizio1@mailcert.beniculturali.it.

3. La domanda, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, firmata dal legale rappresentante dell'ente dovrà indicare le seguenti informazioni relative all'istituto:

*a)* denominazione;

*b)* sede legale;

*c)* codice fiscale;

*d)* estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN E *CIN)* su cui versare l'eventuale contributo.

4. La domanda va corredata dalla seguente documentazione:

*a)* atto costitutivo e vigente statuto, se non già in possesso della Direzione generale biblioteche e istituti culturali (qualora tali documenti fossero già stati inoltrati all'amministrazione indicare presso quale ufficio);

*b)* documentazione dalla quale risulti il possesso della personalità giuridica, se non già in possesso della Direzione generale biblioteche e istituti culturali;

*c)* ultimi tre bilanci consuntivi e bilancio preventivo dell'anno in corso, per gli enti mai inseriti in tabella; ultimo bilancio consuntivo e preventivo, per gli enti presenti nella tabella vigente. L'ultimo bilancio consuntivo può essere inviato in via provvisoria e trasmesso nella sua versione definitiva come «Integrazione alla domanda di tabella triennale» entro e non oltre il 30 giugno. I bilanci devono essere firmati dal legale rappresentante ed essere corredati dal verbale di approvazione degli organi statutari;

*d)* relazione analitica sull'attività di ricerca e promozione culturale svolta negli ultimi cinque anni (per gli enti non inseriti in tabella) e negli ultimi tre anni (per gli enti presenti nella tabella vigente);

*e)* relazione delle attività programmate nel triennio successivo alla domanda;

*f)* composizione delle cariche sociali;

*g)* scheda descrittiva debitamente compilata in ogni sua parte esclusivamente secondo gli allegati 1 e 2, in duplice copia;

*h)* una copia del materiale edito negli ultimi due anni anteriori alla data di presentazione della domanda, se non consultabile on-line;

*i)* dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul rispetto della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, commi 2 e 3 (gratuità delle cariche sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, redatta secondo l'allegato 3);

*j)* fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;

*k)* dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarità della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci;

*l)* documento recante la regolarità contributiva INPS/INAIL (DURC).

Art. 3.

*Requisiti per l'inserimento in tabella*

1. Fermo in pregiudicato quanto prescritto nell'art. 2 della circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 534/1996, i requisiti richiesti per l'accesso alla tabella triennale vengono accertati attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda, della scheda descrittiva e del prospetto riepilogativo dei bilanci allegati alla presente circolare (allegati 1 e 2).

2. Sarà preliminarmente verificato il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

*a)* possesso della personalità giuridica pubblica o privata;

*b)* assenza del fine di lucro che viene accertata attraverso l'esame della normativa statutaria;

*c)* costituzione e svolgimento di attività continuativa da almeno 5 anni.

3. Fermo in pregiudicato quanto prescritto nell'art. 2 della circolare n. 16 del 4 febbraio 2002 ed ai sensi dell'art. 3 della legge n. 534/1996, sono considerati requisiti valutabili per l'inserimento in tabella e per la determinazione del contributo:

*a)* l'attività di ricerca e di elaborazione culturale, svolta anche attraverso collaborazioni, convenzioni e scambi con università ed altri enti di ricerca italiani e stranieri; tale attività deve essere di accertato e rilevante valore scientifico e culturale, nonché continuativa, documentata e pubblicamente fruibile;

*b)* la produzione di servizi, collegata all'attività di promozione e di organizzazione culturale, che comprende attività didattica e formativa, borse di studio, dottorati, ecc. e che non può prescindere dall'esistenza di un rilevante e/o peculiare patrimonio documentario e di attrezzature idonee a garantire lo svolgimento delle attività, ed un portale attivo ed aggiornato;

*c)* il patrimonio documentario che va considerato sia per la sua consistenza quantitativa che per la sua peculiarità e pregevolezza e la pubblica fruibilità che comporta necessariamente una sede adeguata, l'apertura al pubblico, la catalogazione e/o l'inventariazione, l'impegno ad aderire ad S.B.N. e/o ad altre reti anche internazionali;

*d)* l'attività editoriale che è valutata in relazione alla qualità delle pubblicazioni e alla conformità con i fini istituzionali dell'istituto;

*e)* progetti di catalogazione e digitalizzazione.

Art. 4.

*Attribuzione degli indicatori di valutazione*

Ai fini della determinazione del contributo saranno adottati i seguenti indicatori di valutazione:

1) rilevanza nazionale ed internazionale dell'attività svolta (1-20 punti);

2) attività e programmi di ricerca, innovazione e formazione di rilievo nazionale ed internazionale anche in collaborazione tra più istituti (1-20 punti);

3) attività editoriale in relazione alla continuità dell'impegno e alla qualità delle pubblicazioni (1-5 punti);

4) consistenza patrimonio culturale (consistenza patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione ad SBN o altre reti internazionali) (1-20 punti);

5) promozione e fruizione del patrimonio (1-30 punti);

6) valorizzazione di progetti e iniziative finalizzate a creare reti tra istituzioni culturali (1-5 punti).

Art. 5.

Iter *di approvazione del piano di ripartizione*

1. L'amministrazione, esperita la valutazione delle istanze, predispone una relazione, con allegato il piano di ripartizione, che viene sottoposta al parere del comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

Il parere e la suddetta documentazione, con allegata la scheda descrittiva e l'ultimo bilancio consuntivo di ciascun istituto proposto per l'inserimento in tabella, sono inviati, tramite il Gabinetto del Ministro, alle Commissioni parlamentari competenti per materia per l'espressione dei pareri di rispettiva competenza.

2. L'amministrazione predispone il decreto interministeriale di emanazione della tabella triennale che, sottoscritto dai Ministri competenti MiBACT e MEF, viene inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e, successivamente, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e pubblicato sul sito istituzionale del MiBACT.

Art. 6.

*Rendicontazione e sanzioni*

1. I beneficiari del contributo sono sottoposti al controllo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e hanno l'obbligo di trasmettere alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio I - la seguente documentazione:

*a)* bilancio consuntivo, in duplice copia, con relativa approvazione degli organi statutari entro il 30 giugno di ciascun anno, come previsto dalla legge n. 196/2009;

*b)* bilancio preventivo, relazione riepilogativa dell'attività svolta e programma dell'attività prevista entro trenta giorni dalla relativa approvazione;

*c)* delibere ed atti che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ritenga necessario acquisire.

2. Come indicato dall'art. 4 della legge n. 534/1996, in caso di mancata trasmissione della documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)* il Ministro può disporre l'esclusione dell'istituto dalla tabella triennale. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui alla lettera *c)* il Ministro può sospendere l'erogazione del contributo. In entrambi i casi Il Ministro adotta i provvedimenti sentito il competente comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

3. Come indicato dall'art. 5 della medesima legge, in caso di comprovata inattività della istituzione culturale, il Ministro, sentito il competente comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo. Qualora tale inattività si protragga l'istituzione culturale è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Art. 7.

*Responsabile del procedimento*

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio I biblioteche e istituti culturali della Direzione generale biblioteche e istituti culturali.

Roma, 28 febbraio 2017

*Il Ministro:* FRANCESCHINI

ALLEGATO *1)*

# ISTITUTI CULTURALI DI CUI ALLA LEGGE 17.10.1996, N. 534 (ART. 1)

## SCHEDA DESCRITTIVA

### 1– IDENTIFICAZIONE DELL'ISTITUTO

**1.1.**Denominazione_______________________________________________________
______________________________________________________________________

Cod.Fisc_______________________________Part.IVA_________________________

Codice iban_______________________________________________Cin___________

**1.2** Indirizzo

Cap________________ Città_______________________________________________

Via___________________________________________________________________

Tel_________________________

Fax_________________________

Indirizzo di posta elettronica______________________________________________

Pec___________________________________________________________________

Sito
internet_______________________________________________________________

**1.3** Data di costituzione dell'ente
____________________________________________________

**1.4** Estremi e forma di costituzione______________________________________

Legge istitutiva( se presente)____________________________________________

Decreto di riconoscimento della personalità giuridica___________________________

Atto costitutivo__________________________________________________________

Statuto_________________________________________________________________

Regolamenti ____________________________________________________________

**1.5** Sede

di proprietà [ si ] [ no ]

in locazione [ si ] [ no ]

in uso gratuito [ si ] [ no ]

**1.6** Attrezzature informatiche ed impianti della sede

Attrezzature video magnetiche

specificare quantità e tipologia_______________________________________________

Attrezzature audiovisive

specificare quantità e tipologia _______________________________________________

Impianti per la tutela: antifurto [ ] antincendio [ ] antitaccheggio [ ]

**2 – CARATTERE DELL'ISTITUTO**

**2.1.**Fini istituzionali ________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

**2.2** Notizie Storiche_________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

**3-STRUTTURE E SERVIZI CULTURALI**

**3.1** Biblioteca [ si ] [ no ]

Aperta al pubblico [ si ] [ no ]

Orario_______________ Requisiti di accesso ______________________________________

Gratuito o a pagamento [ si ] [ no ]

Numero di visitatori ( annuo )___________________________________________________

Volumi: n.ro complessivo_______________Periodici n.ro complessivo
testate__________

Cataloghi: a schede [ ] informatizzati [ ]

**3.2** Archivio storico [ si ] [ no ]

Consistenza ( metri lineari )__________________________________________________

Aperto al pubblico [ si ] [ no ]

Orario______________ Requisiti di accesso _____________________________________

Gratuito o a pagamento [ si ] [ no ]

Numero di visitatori ( annuo )_________________________________________________

Inventari cartacei e informatizzati [ si ] [ no ]

**3.3** Museo e Collezioni [ si ] [ no ]

Aperto al pubblico [ si ] [ no ]

Orario _________________________________________________

Gratuito o a pagamento [ si ] [ no ]____________________________________________

Numero di visitatori ( annuo )_________________________________________________

**3.4** Mediateca [ si ] [ no]

**3.5** Altre collezioni o raccolte ( anche su supporto informatico )_____________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

**4- APPLICAZIONI INFORMATICHE**

**4.1** Partecipazione a reti telematiche per la catalogazione e inventariazione__________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

**4.2** realizzazione di basi di dati e/o di immagini e relativa disponibilità_______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

**5 – ATTIVITA' RIFERITA AGLI ULTIMI CINQUE O TRE ANNI**

**5.1** Attività di ricerca ( progetti realizzati e progetti in corso )

1)____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________
5)____________________________________________________________________________
6)____________________________________________________________________________

**5.2** Accordi e collaborazioni con altri enti e istituzioni pubbliche nazionali, internazionali ed altro

1)____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________

**5.3** Attività di promozione e/o di organizzazione culturale( elencare tema o titolo, data, eventuali beneficiari e utenti per ogni singola attività )

Attività didattica e
formativa__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Seminari _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Gruppi di studio ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Concorsi a premi___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Borse di studio_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Conferenze e tavole rotonde___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Convegni______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Mostre________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Spettacoli____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Atre attività_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

**6 – ATTIVITA' RIFERITA AL TRIENNIO SUCCESSIVO – ( Si intende compreso l'anno di presentazione della domanda)**

<u>**6.1**</u> Attività di ricerca ( progetti da realizzare )

1)____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________
5)____________________________________________________________________________
6)____________________________________________________________________________

<u>**6.2**</u> Accordi e collaborazioni con altri enti e istituzioni pubbliche nazionali, internazionali ed altro

1)____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________

Atre attività_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

**<u>7 ATTIVITÀ EDITORIALE ( elencare le pubblicazioni, le collane e i periodici curati negli ultimi tre anni e in programma per l'anno in corso )</u>**

Pubblicazioni monografiche ( titolo ):____________________________________________
1)_________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________
Collane ( titolo e volumi pubblicati):_____________________________________________
1)_________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________

Periodici ( titolo e periodicità) :_________________________________________________
1)_________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________

**<u>8 -EVENTUALI ALTRE NOTIZIE</u>** _________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data…………………………………………

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

( FIRMA LEGGIBILE )

ALLEGATO 2)

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI ULTIMO TRIENNIO

| | ANNO | | ANNO | | ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVENTIVO | CONSUNTIVO | PREVENTIVO | CONSUNTIVO | PREVENTIVO | CONSUNTIVO (3) |
| **PROVENTI** | | | | | | |
| CONTRIBUTI LEGGE 17/10/1996, n. 534: | | | | | | |
| Art. 1 | | | | | | |
| Art. 8 | | | | | | |
| CONTRIBUTI PER LEGGE | | | | | | |
| ALTRI CONTRIBUTI: | | | | | | |
| da enti pubblici | | | | | | |
| da enti privati | | | | | | |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALE (1) | | | | | | |
| RENDITE PATRIMONIALI | | | | | | |
| VARIE | | | | | | |
| **TOTALI** | | | | | | |
| **ONERI** | | | | | | |
| ORGANI STATUTARI | | | | | | |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALE (1) | | | | | | |
| DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE (2) | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | |
| VARIE | | | | | | |
| | | | | | | |
| DEBITI | | | | | | |
| CREDITI | | | | | | |
| **TOTALI** | | | | | | |
| | | | | | | |
| AVANZO/DISAVANZO economico | | | | | | |
| AVANZO/DISAVANZO finanziario | | | | | | |
| | | | | | | |
| PERSONALE | N. unità | N. unità | N. unità | N. unità | N. unità | N. unità |
| Tempo determinato | | | | | | |
| Tempo indeterminato | | | | | | |
| Parasubordinato | | | | | | |
| Altro | | | | | | |

(1) attività svolta dall'Istituto seguendo le indicazioni previste dallo statuto
(2) attività di supporto generale quali la direzione e conduzione dell'Istituto
3) anche se redatto in via provvisoria e da integrare entro il 30 giugno

ALLEGATO *3)*

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

**Dichiarazione finalizzata all'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell'art. 6, commi 2 e 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato in supplemento ordinario n.114 alla G.U. n.125 del 31.5.2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122, pubblicata in supplemento ordinario n.174 alla G.U. n.176 del 30 luglio 2010.**

Il Sottoscritto

*nato a*

residente a

Cod.Fisc. ____________________________________________

In qualità di legale rappresentante dell'Ente:

____________________________________________

Sede dell'Ente:

Cod.Fisc. dell'Ente: ______________________________

## D I C H I A R A

( barrare, a seconda dei casi, una delle 2 dichiarazioni)

❑ che la partecipazione agli organi collegiali dell'ente e la titolarità degli organi dello stesso è conforme alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122.

❑ che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122, non si applicano al/alla
in quanto……………………..(v. elenco sottostante)

**LUOGO E DATA** **FIRMA DEL DICHIARANTE**

**Art.6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010**: "…la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 curo a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D.Lgs. 165/2001, e comunque alle università', enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.
**Art.6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010** "… a decorrere dal 10 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.

**La disposizione non si applica a:**

1. enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 (Ministeri e Dipartimenti);
2. amministrazioni previste nominativamente dal D.Lgs. 165/2001 (Amministrazioni Pubbliche);
3. università;
4. enti e fondazioni di ricerca ed organismi equiparati;
5. camere di commercio;
6. enti del Servizio Sanitario Nazionale;
7. enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
8. enti previdenziali e assistenziali;
9. ONLUS;
10. associazioni di promozione sociale (art. 2, comma 1, L. 383/2000 e art. 2, comma 1, L.R. 7/2006)
11. enti pubblici economici individuati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze;
12. società.

**Si precisa in ultima istanza che in base alla circolare n.33 del 2011 della R.G.S. e il successivo decreto legge 9.02.2012, n.5, art. 35 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, è stata chiarita la disposizione di cui all'art.6, comma 2 del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nel senso che "il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi <u>diversi</u> dai collegi dei Revisori dei Conti e sindacali e dai revisori dei conti".**

**17A01770**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Determinazione della sanzione ad alcuni comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, a seguito di accertamento successivo.

Si comunica che in data 22 febbraio 2017 è stato emanato il decreto del direttore centrale della finanza locale concernente la determinazione della sanzione ad alcuni comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, a seguito di accertamento successivo.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-17.html

**17A01681**

### Determinazione della sanzione ad alcuni comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014, a seguito di accertamento successivo.

Si comunica che in data 22 febbraio 2017 è stato emanato il decreto del direttore centrale della finanza locale concernente la determinazione della sanzione ad alcuni comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014, a seguito di accertamento successivo.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno – Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec7-17.html

**17A01680**

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-054) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**